

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Giurisprudenza

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Ambito di applicazione del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento interni del Dipartimento di Giurisprudenza (d'ora in poi: "il Dipartimento"), nel rispetto della legge, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.
2. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applicano le leggi vigenti in materia, lo Statuto e i Regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia.
3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Perugia in Via Alessandro Pascoli, 33 - 06123 Perugia.

Articolo 2

(Principi e funzioni del Dipartimento)

1. Il Dipartimento nell'ambito della propria autonomia nonché nel rispetto della normativa e del diritto di ogni suo singolo componente di accedere autonomamente a fondi di ricerca, promuove la ricerca scientifica e le attività ad essa correlate o accessorie, rendendo disponibili le strutture, i servizi e le strumentazioni necessarie all'attività di ricerca ed il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione.
2. Il Dipartimento cura altresì l'organizzazione, la gestione e il coordinamento delle:
 - a) attività di ricerca dei professori e ricercatori che ad esso afferiscono, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti di ricerca;
 - b) attività didattiche e formative, anche di concerto con altri Dipartimenti;
 - c) attività rivolte all'esterno correlate o accessorie a quelle di ricerca scientifica, di didattica e di formazione.
3. In riferimento alle suddette attività, il Dipartimento cura la comunicazione verso l'esterno e promuove forme di collaborazione a vario titolo con soggetti nazionali, europei, internazionali ed esteri, pubblici e privati.

Articolo 3

(Ambiti scientifico/didattici del Dipartimento)

1. Il Dipartimento svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività didattiche e formative nell'ambito degli studi giuridici facenti riferimento ai settori scientifico disciplinari da IUS/01 a IUS/21, ovvero in altri settori disciplinari comunque rilevanti per gli studi giuridici

Articolo 4

(Autonomia del Dipartimento)

1. Il Dipartimento ha autonomia gestionale nelle forme e nei limiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo; gode inoltre di autonomia regolamentare per le materie di propria competenza, per la propria organizzazione e funzionamento.

PARTE II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5

(Organi del Dipartimento)

1. Sono Organi del Dipartimento:

- a. il Consiglio;
- b. il Direttore;
- c. la Giunta;
- d. la Commissione paritetica per la didattica.

2. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo ed, in via residuale, le norme e i principi che regolano la composizione e il funzionamento degli organi collegiali amministrativi. Lo svolgimento dei lavori degli organi collegiali di cui al presente articolo è regolato dall'art. 82 del Regolamento generale di Ateneo.

Articolo 6

(Consiglio di Dipartimento - Composizione)

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

- a. il Direttore che lo presiede;
- b. i professori e i ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento;

- c. i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assegnato al Dipartimento in numero pari al 15% dei componenti di cui alla lett. b.;
- d. i rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo unico, nonché ai corsi di specializzazione e ai dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento, in numero pari al 15% dei componenti di cui alla lett. b.;
- e. il Segretario amministrativo del Dipartimento, che partecipa alle sedute con funzioni consultive e di verbalizzazione.

Articolo 7

(Consiglio di Dipartimento - Funzioni)

1. Il Consiglio di Dipartimento svolge le seguenti funzioni:
 - a. promuove e coordina le attività di ricerca e tutte le attività rivolte all'esterno accessorie e correlate alla ricerca scientifica, approvando i relativi piani annuale e triennale;
 - b. promuove inoltre l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;
 - c. propone a maggioranza assoluta dei suoi componenti al Senato Accademico il Regolamento del Dipartimento e dei Corsi di Dottorato, ove attivati; con la medesima maggioranza esprime parere vincolante sul Regolamento delle Scuole interdipartimentali, ove istituite;
 - d. approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti le proposte da presentare al Consiglio di Amministrazione per l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione di Corsi di Studio e Sedi, anche in coordinamento con altri Dipartimenti;
 - e. approva, nella composizione dei soli professori e ricercatori e della componente studentesca, il piano dell'offerta formativa in riferimento ai Corsi di Studio, la cui attivazione sia stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ed i relativi Regolamenti didattici da proporre al Senato Accademico;
 - f. stabilisce l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento da utilizzare per la ricerca scientifica e la didattica;
 - g. delibera, nella composizione dei soli professori, dei ricercatori e della componente studentesca, sulla attribuzione delle responsabilità didattiche e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati, anche, ove necessario, di concerto con altri Dipartimenti;
 - h. nomina i responsabili per la Qualità della didattica e delle attività formative e della ricerca scientifica e approva, secondo le modalità di cui all'art. 127 del Regolamento Generale di Ateneo, il piano programmatico triennale per il miglioramento della qualità delle attività svolte;
 - i. delibera, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore ed a maggioranza assoluta, le proposte di assegnazione di posti di ruolo, nonché di chiamata e nomina per professori ordinari ed associati; delibera, nella composizione dei professori ordinari, associati e dei ricercatori ed a maggioranza assoluta, le proposte di assegnazione di posti per ricercatore e le proposte di nomina;
 - j. delibera, a maggioranza assoluta e secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 93 del Regolamento Generale di Ateneo, nella composizione dei soli professori della fascia

interessata e di quella superiore, nonché dei ricercatori ed a maggioranza assoluta, sulle richieste di afferenza al Dipartimento rispettivamente dei professori e dei ricercatori, da trasmettere all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

- k. propone il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
- l. propone l'attivazione di contratti per attività di insegnamento, al fine di avvalersi della collaborazione di docenti, studiosi ed esperti, italiani o stranieri, di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale ovvero di chiara fama; di contratti per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti dotati di adeguati requisiti scientifici e professionali;
- m. approva, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore, le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei professori e dei ricercatori e delibera sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica, sulla base del piano delle attività di ricerca e dell'offerta formativa;
- n. promuove l'istituzione di Dottorati di Ricerca, anche in collaborazione con altri Dipartimenti. Congiuntamente con altri Consigli di Dipartimento che siano sede amministrativa di Corsi di Dottorato e su proposta dei Collegi di questi ultimi, può richiedere al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di strutture di coordinamento, denominate Scuole di Dottorato. Ove queste siano istituite, congiuntamente con gli altri Consigli di Dipartimento interessati, ne disciplina l'organizzazione tramite apposito regolamento;
- o. approva, nella composizione dei soli professori e dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato, i programmi di ricerca interdipartimentali sulla base di accordi con i Dipartimenti interessati e propone al Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, di cui alla presente lettera, ed anche di concerto con altri Dipartimenti, l'istituzione o la disattivazione di piattaforme scientifiche per lo svolgimento di singoli o più progetti di ricerca di particolare complessità a carattere multidisciplinare ed approva la partecipazione dei professori e dei ricercatori alle piattaforme dell'Ateneo già operative;
- p. approva la stipula, nella composizione dei soli professori e ricercatori e dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, di convenzioni, contratti ed atti negoziali con soggetti nazionali, europei, internazionali, pubblici o privati, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa statale vigente in materia, dallo Statuto e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- q. redige annualmente una relazione sull'attività svolta dal Dipartimento in materia di ricerca scientifica e di didattica che il Direttore trasmette al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione;
- r. delibera su ogni altra questione gli venga attribuita dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

2. Il Consiglio di Dipartimento può proporre, a maggioranza assoluta dei propri componenti, modifiche in ordine al progetto scientifico e didattico del Dipartimento, nonché alla sua denominazione. Sulle proposte di modifica, acquisito il parere del Senato Accademico, delibera il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8

(Consiglio di Dipartimento – Convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore, che lo presiede, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Direttore, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi o, in via straordinaria, su iniziativa del Direttore ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con l'indicazione, in quest'ultimo caso, della motivazione e degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
2. Le sedute possono svolgersi in presenza, in modalità telematica o mista.
3. Il Direttore di Dipartimento ovvero il Vice-Direttore fissano l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenuto conto delle eventuali proposte di singoli componenti del Consiglio di Dipartimento, la data, l'ora, il luogo dell'adunanza e la modalità di svolgimento della seduta.
4. La convocazione è inoltrata per posta elettronica istituzionale almeno quattro giorni prima della seduta. In caso di urgenza si provvede alla convocazione entro il giorno antecedente a quello fissato per la seduta stessa. Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno sono comunicate con le medesime modalità entro il giorno antecedente a quello fissato per la seduta stessa. I documenti istruttori vengono messi a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria amministrativa o mediante invio telematico.
5. Prima dell'inizio di ogni seduta del Consiglio di Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto di Ateneo, si procede all'accertamento del numero legale mediante appello nominale.
6. Ai fini del calcolo per determinare il numero legale richiesto per la validità delle adunanze, vengono computati i professori e i ricercatori collocati in aspettativa, in congedo o fuori ruolo ai sensi della normativa vigente, ovvero autorizzati allo svolgimento di attività totalmente presso altro ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 240/2010, solo nel caso in cui intervengano alla riunione; non è ammessa giustificazione scritta e l'assenza non vale ai fini del computo del numero legale.
7. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto di Ateneo sulla validità delle sedute e delle delibere degli organi collegiali.
8. Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 78, 79, 80, 81 e 82 del Regolamento Generale di Ateneo - Disposizioni comuni sul funzionamento degli Organi collegiali di Ateneo (Titolo III, Capo I RGA).

Articolo 8 bis

(Consiglio di Dipartimento – Svolgimento delle sedute)

1. Il presente articolo è volto a disciplinare le modalità di svolgimento delle riunioni collegiali.

2. Per seduta in presenza si intende quella che prevede la partecipazione dei componenti in presenza fisica in locale a tal fine dedicato. Per seduta o riunione telematica si intende quella effettuata utilizzando l'apposita piattaforma digitale messa a disposizione dall'Ateneo. Per seduta mista si intende quella che prevede la simultanea e contestuale partecipazione dei componenti sia in presenza fisica, in locale a tal fine dedicato, che mediante collegamento alla piattaforma digitale.

3. La modalità di svolgimento della seduta, unitamente alle modalità operative di partecipazione, vengono indicate nell'atto di convocazione. Non è ammessa, nella modalità telematica e mista, la discussione di argomenti all'ordine del giorno che prevedono una votazione a scrutinio segreto.

4. Le adunanze devono svolgersi in video e audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettono, al contempo:

- a. la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
- b. l'identificazione di ciascuno di essi;
- c. l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.

5. La piattaforma digitale messa a disposizione dall'Ateneo deve assicurare:

- a. la riservatezza della seduta;
- b. il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
- c. la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
- d. la contemporaneità delle decisioni;
- e. la sicurezza dei dati e delle informazioni.

6. In caso di seduta telematica o mista, ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta.

7. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del componente impossibilitato a mantenere attivo il collegamento.

8. La presidenza della seduta è assunta dal Direttore. In caso di sua assenza o impedimento, la presidenza della seduta è esercitata con le medesime prerogative dal Vice-Direttore.

9. Il Presidente:

- a. dirige i lavori della seduta;
- b. pone le questioni al Consiglio;
- c. concede e toglie la parola;
- d. pone ai voti e proclama l'esito delle votazioni;
- e. sospende la seduta, anche a richiesta della maggioranza dei presenti;

f. può sciogliere la seduta in caso di gravi disordini facendone constatare i motivi a verbale.

10. Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario amministrativo del Dipartimento, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, uno tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento, nominato con decreto del Direttore.

11. I componenti del Consiglio sono tenuti alle seguenti regole di comportamento:

- a. non condividere con soggetti terzi il link della seduta telematica;
- b. adottare gli accorgimenti tecnici e organizzativi per garantire la riservatezza della seduta;
- c. non condividere con soggetti non partecipanti alla seduta la documentazione condivisa durante la seduta o inviata precedentemente, garantendo la riservatezza delle informazioni ivi contenute. Tale prescrizione ha validità anche dopo la seduta;
- d. garantire che, tramite i dispositivi utilizzati, non siano presenti soggetti non invitati a partecipare;
- e. non attivare software o altri sistemi di registrazione audio e/o video della seduta;
- f. non trasmettere all'interno della piattaforma immagini, prodotti o riproduzioni di contenuti soggetti alle norme del diritto d'autore.

12. Ciascun componente o altro soggetto invitato a intervenire alla seduta telematica o mista è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso alla piattaforma e dell'utilizzo improprio del microfono e della telecamera.

13. Anche per garantire la qualità della comunicazione, ogni componente avrà cura di mantenere disattivato il proprio microfono, tranne quando interpellato oppure per effettuare un intervento. Di norma, resta aperto il microfono del Presidente per esigenze di moderazione dei lavori. Per intervenire nel dibattito i componenti devono chiedere la parola a chi presiede mediante l'apposita funzione.

14. Oltre a quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo e dai regolamenti di funzionamento dei singoli organi/consessi, nel verbale della riunione a distanza o mista deve essere indicato: il luogo in cui si trova il Presidente, da intendersi come sede della riunione, il nominativo del segretario verbalizzante, i nominativi dei componenti presenti tramite modalità a distanza e le modalità del collegamento di ciascuno. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.

15. Ad esclusivo supporto dell'attività di verbalizzazione da parte del Segretario verbalizzante, le sedute possono essere audio e video registrate attraverso la piattaforma digitale/sistema di videoconferenza messi a disposizione dall'Ateneo. In questo caso, terminata la seduta telematica o mista, il file contenente la registrazione viene conservato nello spazio di archiviazione della piattaforma digitale. La registrazione viene effettuata dal Segretario verbalizzante che ne risponde della corretta tenuta. In caso di seduta in presenza, il file contenente la registrazione, se esistente, viene conservato nella cartella digitale condivisa e cancellato dal sistema di videoconferenza.

16. Le riprese audio/video vengono conservate fino alla presa d'atto del verbale di ciascuna seduta, che di norma avviene nella seduta susseguente, e successivamente vengono eliminate entro 5 giorni lavorativi.

17. Gli interessati i cui dati sono trattati durante la registrazione sono i componenti del Consiglio e i soggetti presenti alle sedute in qualità di partecipante e di soggetto esterno invitato dal Direttore. I predetti, nel periodo intercorrente tra la seduta e la presa d'atto della verbalizzazione, possono chiedere di consultare le riprese audio e video della seduta, limitatamente agli interventi da loro resi nel corso della seduta stessa per il periodo indicato nel comma precedente. Ai componenti del Consiglio viene data informativa in merito alla registrazione della seduta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (RGPD), che viene richiamata anche nell'atto di convocazione. Non possono essere autorizzati all'accesso alla registrazione soggetti diversi da quelli indicati nei precedenti commi o in contesti e modalità diverse da quelle fin qui specificate.

18. Il trattamento comprende le seguenti operazioni: memorizzazione, consultazione, trascrizione, conservazione e cancellazione. I dati sono trattati esclusivamente dal Segretario verbalizzante.

Articolo 8 ter

(Consiglio di Dipartimento – votazione e validità delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni di norma sono assunte a voto palese, per alzata di mano o per appello nominale.
2. Debbono essere assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta. Per tale modalità di voto viene costituito, su proposta del Presidente, un seggio composto da un presidente e due scrutatori. In caso di parità dei voti la proposta si intende respinta.
3. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diverso quorum previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto o dai Regolamenti per particolari deliberazioni. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
4. L'esito della votazione, con l'indicazione dei voti contrari e di astensione, ed il relativo deliberato devono essere proclamati da parte del Presidente.
5. Le deliberazioni e la relativa verbalizzazione sono approvate seduta stante e sono immediatamente esecutive, salvo diversa indicazione del Presidente.

Articolo 8 quater

(Consiglio di Dipartimento – Verbalizzazione delle sedute)

1. Per ciascuna seduta del Consiglio deve essere redatto apposito verbale.
2. Il verbale deve indicare:
 - a. il giorno, mese, anno, ora e luogo della riunione;
 - b. l'ordine del giorno;
 - c. l'indicazione degli avvisi scritti di convocazione;
 - d. il nome dei componenti presenti e di quelli assenti;
 - e. la qualifica di chi la presiede;
 - f. l'indicazione di chi svolge le funzioni di segretario verbalizzante;
 - g. i termini essenziali della discussione;
 - h. l'indicazione dei nominativi dei contrari e degli astenuti.
3. I verbali del Consiglio di Dipartimento devono riportare la firma congiunta del Presidente e del Segretario verbalizzante.
4. Chiunque intenda far iscrivere a verbale una dichiarazione è tenuto a consegnare il testo al Segretario verbalizzante nel corso della seduta o a farlo pervenire entro il giorno successivo; in mancanza di tali richieste, il segretario verbalizzante provvede ad una rappresentazione sintetica degli interventi qualora necessaria per giustificare la decisione finale; al verbale verranno allegati unicamente i documenti strettamente connessi al contenuto delle deliberazioni.
5. Del verbale si prende atto di norma nella seduta susseguente. Una volta avvenuta la presa d'atto del verbale, esso non può più essere modificato.

Articolo 9

(Il Direttore)

1. Il Direttore del Dipartimento:
 - a. rappresenta il Dipartimento, ne promuove le attività ed è responsabile del suo funzionamento;
 - b. convoca e presiede il Consiglio e la Giunta;
 - c. provvede all'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio;
 - d. vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo e sull'adempimento degli obblighi dei professori e dei ricercatori e degli studenti, promuovendo, ove necessario, l'azione disciplinare;
 - e. cura i rapporti con l'Amministrazione dell'Ateneo e svolge tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;
 - f. in casi di necessità ed urgenza motivati, il Direttore può adottare atti di competenza del Consiglio, che devono essere portati a ratifica dello stesso Consiglio nella sua prima successiva riunione;
 - g. indice e cura lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. Il Direttore designa tra i professori di prima fascia o di seconda fascia anche a tempo definito afferenti al dipartimento un Vice-Direttore, nominato con decreto del Rettore e rimanente in carica per la durata del mandato del Direttore, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

3. Il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo del Dipartimento, il quale provvede agli adempimenti necessari ad assicurare l'esecuzione delle delibere degli organi del Dipartimento e ne è responsabile; è altresì responsabile della gestione e della organizzazione amministrativa del Dipartimento.

4. Nei casi di particolare necessità e urgenza, specificamente indicati nella motivazione del provvedimento, il Direttore esercita poteri di avocazione degli atti del Segretario amministrativo, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio di Dipartimento.

Articolo 10

(La Giunta)

1. La Giunta è l'organo esecutivo del Dipartimento, che coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni.

2. La Giunta è composta da:

- a. il Direttore, che la presiede;
- b. il Vicedirettore;
- c. una rappresentanza, eletta dal Consiglio fra i propri membri, dei Professori di I fascia, dei Professori di II fascia, dei Ricercatori e del Personale Tecnico Amministrativo, in numero, per ciascuna componente, fissato nel decreto di indizione delle votazioni, comunque pari ad almeno il dieci per cento dei rispettivi membri del Consiglio.

3. La Giunta è eletta a scrutinio segreto e a maggioranza delle singole componenti, sulla base di candidature presentate al Direttore del Dipartimento entro il quindicesimo giorno precedente la data fissata per la votazione.

4. Nel rispetto dei regolamenti d'Ateneo, la Giunta può chiamare a partecipare alle sue riunioni, senza diritto di voto, i coordinatori dei Corsi di laurea attivati presso il Dipartimento, i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento, i membri della Commissione paritetica per la didattica nonché altre componenti della vita accademica del Dipartimento, laddove i temi affrontati nell'ordine del giorno lo rendano necessario.

5. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento, nel rispetto, in caso di modalità in forma elettronica, dell'art. 25 del Regolamento Generale di Ateneo. Ove necessario, il Direttore provvede, altresì, alla nomina della commissione di seggio.

6. La Giunta viene convocata dal Direttore e alle sue riunioni partecipa il Segretario amministrativo, con funzioni consultive e di verbalizzazione.

7. La Giunta dura in carica tre anni e decade comunque con lo scadere del mandato del Direttore.

8. Per il funzionamento delle sedute della Giunta si applicano, per quanto compatibili, le norme relative al Consiglio di Dipartimento.

Articolo 11

(La Commissione paritetica per la didattica)

1. La Commissione paritetica per la didattica è composta da:

- a. una rappresentanza di professori di prima fascia, eletti dalla relativa componente in Consiglio di Dipartimento, in numero di un membro;
- b. una rappresentanza di professori di seconda fascia, eletti dalla relativa componente in Consiglio di Dipartimento, in numero di un membro;
- c. una rappresentanza dei ricercatori, eletti dalla relativa componente in Consiglio di Dipartimento, in numero di un membro;
- d. una rappresentanza degli studenti, eletti dalla relativa componente in Consiglio di Dipartimento tra gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento, in numero di tre membri.

2. La Commissione paritetica è eletta a scrutinio segreto, sulla base di candidature presentate al Direttore del Dipartimento entro il quindicesimo giorno precedente la data fissata per la votazione.

3. Il Presidente della Commissione paritetica è eletto a maggioranza dai professori e dai ricercatori di ruolo e a tempo determinato che fanno parte del Consiglio di Dipartimento, nel rispetto di quanto prevede il comma 2 del presente articolo.

4. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento, nel rispetto, in caso di modalità in forma elettronica, dell'art. 25 del Regolamento Generale di Ateneo. Ove necessario, il Direttore provvede, altresì, alla nomina della commissione di seggio.

5. La Commissione svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica e dei servizi resi agli studenti da parte dei docenti e delle strutture, in applicazione dei criteri elaborati dal Nucleo di Valutazione, al quale può proporre ulteriori indicatori per la valutazione della didattica; redige una relazione annuale sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio reso agli studenti che trasmette al Nucleo di Valutazione, nonché ai Consigli di Corso di studio, ove previsti, e al Consiglio di Dipartimento che sono tenuti a

discuterne nei relativi consessi; formula proposte al Consiglio del Dipartimento per il miglioramento dei servizi, nonché pareri non vincolanti sull'attivazione, sulla modifica e sulla disattivazione dei Corsi di studio.

PARTE III - GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 12

(Fondi e gestione)

1. Il Dipartimento è autonomo nella gestione delle risorse messe a disposizione.
2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di amministrazione, finanza e contabilità.

PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 13

(Approvazione, emanazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento, in accordo con quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo, è adottato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta ed è approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Il presente Regolamento viene emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con decreto rettorale.
3. Il Dipartimento di Giurisprudenza subentra in tutti i rapporti attivi alla data del 31.12.2013 nonché nei rapporti di sua competenza attivati dalla Facoltà di Giurisprudenza conformemente alla delibera del CDA del 17.12.2013.